

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 19 FEBBRAIO 1999

N. 18

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. (080) 5402259-5402380 - Fax 5402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 11

“DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EX ARTT. 5,6 E 10 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217, DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE AD USO PUBBLICO GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE E DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO”

Pag. 974

PARTE PRIMA

Leggi Regionali

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 11

“Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO
IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità della legge)

1. Con la presente legge la Regione Puglia, recependo il contenuto dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme in materia di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive individuate ex artt. 6 e 10 della medesima legge n. 217 del 1983 e in materia amministrativa e gestionale delle strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene).

Art. 2

(Delega alle Province)

1. Le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui alla presente legge, con esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate, alle Province.

2. Le Province, nell'esercizio di funzioni delegate, osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto regionale, i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento o in caso di gravi reiterate violazioni delle norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo, propone al Consiglio regionale la revoca della delega, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 41.

TITOLO I

ATTIVITÀ RICETTIVA ALBERGHIERA

Art. 3

(Destinatari)

1. Ai fini della presente legge e con riferimento spe-

cifico all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, sono individuate le seguenti strutture organizzate:

- a) alberghi;
- b) motels;
- c) villaggi-albergo;
- d) residenze turistico-alberghiere;
- e) alberghi dimora storica - residenza d'epoca;
- f) alberghi centro benessere.

Art. 4

(Tipologia)

1. Sono “alberghi” le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suites e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.

2. Sono “motels” gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

3. Sono “villaggi-albergo” le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocato in più stabili, servizi centralizzati.

4. Sono “residenze turistico-alberghiere” le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

5. Sono “alberghi dimora storica-residenza d'epoca” le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico o di particolare livello artistico, dotati di mobili o arredi d'epoca idonei ad un'accoglienza altamente qualificata, con servizi riferiti minimo alla classe a quattro stelle.

6. Sono “alberghi e centro benessere” le strutture dotate di impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti minimo alla classe a tre stelle.

7. È fatto divieto di attribuire tipologie diverse da quelle previste dal presente articolo.

Art. 5

(Ulteriori caratteristiche delle tipologie)

1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata (in termini di camere e/o suites).

2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative senza angolo di cottura nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.

3. Le suites sono composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e almeno un bagno privato.

4. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto, con soggiorno e servizio autonomo di cucina e bagno privato.

Art. 6
(Dipendenze)

1. L'attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli Ospiti, anche in dipendenze.

2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad esse si accede da un diverso ingresso.

3. Rispetto alla sede principale le dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea d'area o all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale. Il suddetto limite spaziale è inoperante nei confronti di dipendenze esistenti o in via di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono, tuttavia, essere classificate in categoria uguale a quella della sede principale ove, concorrono particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento che consentano l'offerta alla clientela del medesimo trattamento della sede principale.

Art. 7
(Requisiti)

1. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono:

- a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere o sette unità abitative nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2;
- b) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, ove non sussista bagno privato;
- c) un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo;
- d) attrezzature e servizi come da tabelle allegate "C" e "D";
- e) superficie minima per la struttura ricettiva alberghiera come da tabella allegata "A".

2. Le strutture ricettive alberghiere devono possedere i requisiti standard qualitativi indicati nelle tabelle allegate "A", "C", "D" e quelli tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 8
(Denominazione)

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è approvata dalla Provincia, che deve evitare l'insorgere di omonimie nell'ambito territoriale di sua competenza.

2. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono mantenere la propria denominazione.

3. In alternativa alla dizione di "albergo" può essere usata quella di "Hotel"; l'indicazione di "Grand Hotel" spetta solamente agli esercizi classificati con almeno

cinque stelle; la dicitura "Palace Hotel" spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.

4. In alternativa all'indicazione "residenza turistico-alberghiera" possono essere utilizzate le seguenti: Hotel Residence, Albergo residenziale o Aparthotel.

5. Gli alberghi di cui all'art. 4, comma 6, assumono, dopo la denominazione della struttura, quella ulteriore di "casa di bellezza" o "beauty-farms".

6. In caso di cessazione di attività, la denominazione di una struttura alberghiera può essere assunta da un'altra, decorsi due anni dalla cessazione stessa, salvo espressa autorizzazione del titolare della struttura la cui attività è cessata.

Art. 9
(Classificazione)

1. Le strutture alberghiere previste dall'art. 3 sono classificate in base ai requisiti posseduti come da tabelle "A" - "C", e vengono contrassegnate con cinque, quattro, tre, due e una stella; le residenze turistico-alberghiere, come da tabella "D", vengono contrassegnate con quattro, tre e due stelle; le dimore storico-residenze d'epoca sono classificate secondo le modalità di cui all'art. 11.

2. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando possiedono almeno cinque degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale di cui alla tabella allegata "B".

3. Per le strutture ricettive esistenti, classificate nelle categorie quattro, tre e due stelle, non sussiste l'obbligo di un bagno completo per piano qualora tutte le stanze siano munite di servizio, fatta salva la presenza di un bagno completo comune in tutto l'esercizio.

4. Per gli esercizi classificati ad una stella sussiste l'obbligo della presenza di almeno un bagno in comune completo per l'intera struttura.

5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della autorizzazione; ha validità per un quinquennio che decorrerà, in fase di prima applicazione della presente legge, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

6. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.

7. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.

8. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente a numero delle stelle assegnate. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle, denominati "Lusso", devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "L".

Art. 10
(Procedure per la classificazione)

1. La classificazione è effettuata con delibera di

Giunta provinciale dalla Provincia competente per territorio ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.

2. La domanda di classificazione è presentata alla Provincia secondo la modulistica già approvata e pre-diposta dalla Regione per la denuncia delle attrezzature, nel rispetto dei parametri fissati dalla presente legge.

3. Qualora, per qualsiasi causa le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la Provincia procede in ogni momento, d'ufficio o su domanda, a una nuova classificazione.

4. La classificazione è assegnata sulla base degli elementi denunciati di cui al comma 2 e a seguito di verifica da parte della Provincia, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di classificazione.

5. In caso di inerzia della Provincia si intende acquisita la classificazione richiesta dal proponente.

6. Entro il mese di giugno dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva ripresenta alla Provincia la domanda di classificazione, con la conferma o la modifica dei dati in essa relativi. La ripresentazione di tutta la documentazione è obbligatoria in caso di modifiche strutturali o anche nel caso di sopravvenuti mutamenti di condizioni o di requisiti tali da comportare una diversa classificazione.

Art. 11

(Disciplina per la classificazione a dimora storica-residenza d'epoca)

1. I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 5, da destinare in tutto o in parte alla ricettività turistica, devono essere complessi monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano subito interventi lesivi della loro destinazione e i cui interventi (di restauro, consolidamento e conservazione non ne abbiano alterato, sia all'esterno che all'interno, l'originaria fisionomia architettonica e strutturale, fermo restando, per i beni soggetti al vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.

2. Alla classificazione di tali strutture provvede la Provincia competente per territorio, su domanda degli interessati, previo conforme parere della Sovrintendenza per i Beni ambientali, architettonici e storici della Puglia.

3. Le residenze d'epoca sono assoggettate agli obblighi amministrativi e alle sanzioni previste per gli alberghi.

Art. 12

(Notifica del provvedimento di classificazione)

1. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è adottato dalla Giunta provinciale ed è notificato all'interessato, al Comune in cui è ubicato

l'esercizio e all'Assessorato regionale al turismo, per la pubblicazione sull'Annuario nazionale e regionale degli alberghi.

Art. 13

(Pubblicità della classificazione)

1. Entro trenta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti di classificazione o di riclassificazione, la Provincia ne trasmette alla Presidenza della Giunta regionale l'elenco relativo per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale Regione Puglia.

TITOLO II

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 14

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all'aria aperta:

- a) villaggi turistici;
- b) campeggi.

2. La gestione dell'attività ricettiva all'aria aperta può essere esercitata da:

- a) imprese turistiche di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- b) associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali e sociali.

Art. 15

(Villaggi turistici)

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse, quali appartamenti, bungalows, villette e simili, dotate di tutti i servizi.

2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti in transito, provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. La ricettività in dette aree non può superare il 25 per cento di quella complessiva e, comunque, in conformità con gli artt. 17 e 18.

Art. 16

(Requisiti tecnici dei villaggi turistici)

1. Nei villaggi turistici gli allestimenti per l'ospitalità devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) area di superficie netta non superiore a mq. 70;
- b) altezza minima interna di mt. 2,40;
- c) tutti gli allestimenti devono essere costituiti da un unico piano, salvo quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati;
- d) la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici ed eventuali verande, non deve essere inferiore a mq. 8 per persona;
- e) ciascun allestimento non può ospitare più di sei persone;

- f) l'arredamento minimo deve comprendere, oltre ai letti, al tavolo e alle sedie, anche un fornello a gas. L'eventuale bombola a gas deve essere collocata all'esterno;
- g) i parametri di cui alle lettere b) e d) non si applicano alle strutture esistenti e autorizzate.

Art. 17
(Campeggi)

1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze" qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.

2. Nei complessi di cui al comma 1 è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare novanta posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità di cui al presente comma viene consentita con il rilascio di concessione edilizia ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative, di cui al presente comma viene consentita previa presentazione di apposito piano particolareggiato, che con delibera del Consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico.

Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di trasmissione all'Assessorato regionale competente.

3. Le unità abitative allestite nei campeggi devono avere i requisiti tecnici di cui all'art. 16 della presente legge.

4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento, quali caravan, case mobili per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento. Tale ricettività non può superare il 20 per cento di quella consentita.

Gli allestimenti mobili non sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a condizione che:

- a) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
- b) non abbiano alcun collegamento permanente al terreno; gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

Tali mezzi mobili di pernottamento possono comunque essere liberamente dislocati e variati di posizione all'interno del complesso ricettivo.

Art. 18
(Requisiti tecnici dei campeggi)

1. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno de-

gli equipaggi calcolati mediamente in quattro persone devono avere, in relazione alla classificazione, una superficie di mq. 50, 55, 65 e 75, distanti tra di loro non meno di quattro metri e devono essere delimitate e numerate con apposito contrassegno ben visibile e corrispondente alla planimetria generale del complesso che deve essere affissa all'ingresso dello stesso.

2. Nelle aree terrazzate o di particolare conformazione, nonchè in aree intensamente alberate, le piazzole possono avere una superficie inferiore a quella prevista dal comma 1 purchè il loro numero complessivo non superi quello che si otterrebbe qualora la superficie fosse interamente pianeggiante.

3. È consentita la suddivisione della piazzola, in due settori, limitatamente al caso di tenda, con non più di due posti ciascuna, rimanendo, in ogni caso, invariata la capacità ricettiva totale del complesso.

4. Nei campeggi classificati con una stella non è consentito l'allestimento di unità abitative.

Art. 19
(Altre tipologie di campeggi)

1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dall'art. 17, i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie:

- a) campeggi naturalistici;
- b) campeggi mobili;
- c) campeggi liberi ed isolati;
- d) mini-aree di sosta.

Art. 20
(Campeggi naturalistici)

1. Nei territori dei parchi e riserve naturali regionali e nelle adiacenti zone di protezione possono essere realizzati campeggi naturalistici, a scopo di studio, su parere favorevole da rilasciarsi nel quadro dei rispettivi piani di riassetto dalle autorità di gestione, che, a tal fine, devono emanare apposito regolamento circa i requisiti degli impianti con la prescrizione di eventuali specifiche clausole di salvaguardia secondo le caratteristiche delle zone.

2. La realizzazione di campeggi naturalistici è riservata ai Comuni, i quali possono affidarne la gestione agli enti turistici territoriali o ad associazioni naturalistiche riconosciute come persone giuridiche e operanti a livello nazionale o regionale.

Art. 21
(Campeggi mobili)

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati, di periodi di sosta per non più di venti giorni, non prorogabili, purchè forniti di mezzi autonomi di pernottamento.

2. L'autorizzazione viene concessa dal Sindaco purchè siano assicurate le attrezzature indispensabili per

garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, comunque, l'osservanza di tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Sindaco.

3. Ai fini della salvaguardia dei valori naturali e ambientali, il Sindaco, nel rilasciare l'autorizzazione, deve attenersi a rigorosi criteri di valutazione delle domande e di contenimento delle presenze che, in nessun caso, devono superare le cinquanta unità.

4. Qualora l'attività campeggistica di cui al comma 1 venga effettuata su terreni di proprietà privata, il responsabile dell'associazione deve informare il Sindaco del Comune territorialmente competente e munirsi di certificazione, rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale, attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 27, comma 6.

Art. 22

(Campeggi liberi e isolati)

1. Il Sindaco, accertata l'esistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai singoli turisti in transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali.

2. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata, i Comuni sono obbligati a individuare apposite "aree di sosta", al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.

3. Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacità ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica".

4. La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare, i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.

5. Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.

6. È fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.

7. Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa all'Assessorato regionale al turismo e all'Azienda di promozione turistica (APT) competente per territorio.

8. Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.

9. La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 23

(Mini-aree di sosta)

1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.

2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti standards minimi previsti per i campeggi a una stella.

3. Alle mini-aree di sosta non si applica l'obbligo della superficie complessiva minima prevista dall'art. 24, comma 5. La capacità ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq. 35 a persona.

Art. 24

(Aree destinate a villaggi e campeggi)

1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui agli artt. 15, 17 e 19 (villaggi e campeggi) devono essere allestiti in apposite aree inquadrato dal piano urbanistico comunale che tenga conto della effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale.

2. Nei Comuni i cui strumenti urbanistici, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di zone specifiche per gli insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta o la prevedono in quantità insufficiente, gli insediamenti predetti possono essere autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui è stata accertata l'effettiva necessità di aumentare la ricettività turistica già esistente e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e territoriali della zona interessata.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibera del Consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico.

Detta variante deve essere, approvata nel rispetto della normativa regionale vigente in materia urbanistica.

4. I complessi ricettivi all'aria aperta devono essere allestiti in località salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, caserme, da valutarsi opportunamente già in sede di istruttoria della domanda di rilascio della concessione edilizia.

5. Con l'entrata in vigore della presente legge, le aree destinate all'allestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 14 devono avere i seguenti requisiti:

- a) una superficie minima di 10 mila mq.;
- b) una densità massima di settanta equipaggi e duecentottanta persone per ettaro.

6. Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere recintato con muratura a secco o con rete metallica di altezza non inferiore a mt. 1,50 e l'ingresso dell'impianto deve essere munito di cancello e sbarra.

7. Le aree delle strutture ricettive all'aria aperta non possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli associati.

8. La denominazione dei villaggi e campeggi deve evitare omonimie nell'ambito di uno stesso territorio provinciale ed è soggetta obbligatoriamente a preventivo nulla-osta dell'APT competente per territorio.

Art. 25
(Terreno)

1. Il suolo su cui insistono le strutture ricettive all'aria aperta deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità ai veicoli, anche con traino.

Art. 26
(Norme di tutela dell'ambiente)

1. L'apertura e la gestione delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta sono subordinate alla normativa prevista dagli artt. 117 e 118 del regolamento igiene e sanità pubblica dei Comuni in attuazione dell'art. 9, comma 2, lettera m), della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 ed eventuali modificazioni e integrazioni.

2. I complessi turistici all'aria aperta in ogni caso devono essere dotati di:

- a) approvvigionamento idrico di almeno lt. 300 per persona/giorno, di cui lt. 100 potabili. L'erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporta pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;
- b) sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319 e di quant'altro previsto dal regolamento igiene di cui al comma 1;
- c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore sufficientemente aerati, nel rispetto delle norme contenute nella legge 10 settembre 1982, n. 915 e di quant'altro previsto in materia specifica dal regolamento di cui al comma 1;
- d) gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare riguardo agli impianti tecnologici.

Art. 27
(Servizi igienico-sanitari)

1. Le installazioni igienico-sanitarie, prescritte per livello di classificazione, devono essere costituite da edifici in muratura o altro materiale idoneo a garantire la durabilità nel tempo e la capacità di pulizia. I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non

assorbente e non poroso. Appositi chiusini, a pavimento, devono consentire il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari devono essere in porcellana fire-clay oppure in acciaio inox e comunque in materiale non assorbente e di facile e pratica pulizia.

2. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi per sesso e dislocati a conveniente distanza dalle piazzole e, comunque, non oltre sessanta metri dalle stesse.

3. Nel caso di complessi ricettivi all'aria aperta che agiscono, con autorizzazione annuale, durante il periodo invernale, tutti i locali adibiti a servizi igienici devono essere riscaldati e deve essere garantita l'erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce.

4. L'installazione dei servizi igienici è rapportata alla classificazione richiesta e alla ricettività.

5. Il fabbisogno dei servizi idroigienici si calcola dividendo la ricettività massima consentita con il numero dei servizi previsti dalla tabella "E" di classificazione allegata alla presente legge.

2. Il numero minimo dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a:

- a) un WC ogni venti persone;
- b) un lavabo per pulizie personali ogni venti persone;
- c) un lavapiedi ogni cinquanta persone;
- d) una doccia con acqua fredda ogni cinquanta persone;
- e) una doccia con acqua calda ogni cinquanta persone;
- f) un lavatoio per biancheria ogni trenta persone;
- g) un lavello per stoviglie ogni trenta persone;
- h) un vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e per ogni quindici roulotte;

erogazione di acqua calda in almeno il 30 per cento dei servizi comuni ad esclusione delle docce.

Art. 28
(Impianto elettrico)

1. L'impianto elettrico deve essere realizzato con canalizzazioni interrato e nel più rigoroso rispetto delle norme CEI.

2. L'impianto elettrico deve essere costituito da:

- a) impianto di illuminazione con punti luce posti a distanza massima di venti metri l'uno dall'altro e, comunque, in modo tale da garantire l'agevole funzione della viabilità interna, dei servizi igienici e delle zone comuni;
- b) impianto di distribuzione di elettricità, negli allestimenti fissi o mobili, con prese di corrente poste all'interno degli stessi;
- c) prese di corrente per alimentare le piazzole poste in colonnine dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da evitare che l'allacciamento comporti l'attraversamento di strade.

Art. 29
(Dispositivi e mezzi antincendio)

1. I complessi devono essere dotati di idonei dispo-

sitivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 30
(*Rimessaggio*)

1. Durante il periodo di inattività nelle strutture ricettive all'aria aperta può essere consentito - in apposito sito - il ricovero e il rimessaggio di roulotte e di altri servizi di pernottamento purchè individuato ed espressamente indicato nella licenza di esercizio.

2. Durante tale periodo è tassativamente vietata la fruizione degli alloggi in parcheggio.

Art. 31
(*Parcheggio auto e pre-campo*)

1. Le auto dei turisti devono accedere alle aree destinate alle piazzole di soggiorno e agli allestimenti mobili e semifissi solo per le operazioni di carico e scarico bagagli. Esse devono sostare, all'interno del complesso, in apposite zone destinate esclusivamente a parcheggio, possibilmente ombreggiate e munito di almeno un estintore ogni cinquanta auto. Tali zone devono prevedere tanti posti macchina quante sono le piazzole di soggiorno e gli allestimenti abitativi.

2. Al fine di assicurare una prima necessaria sistemazione ai campeggiatori in arrivo durante gli orari di riposo previsti dal regolamento interno e in attesa della sistemazione definitiva nella piazzola assegnata, ogni parco di campeggio deve destinare a pre-campo una zona di terreno, nelle immediate vicinanze dell'ingresso. A tal uopo potrà essere utilizzato anche il parcheggio auto.

Art. 32
(*Superamento delle barriere architettoniche*)

1. Al fine di consentire l'utilizzazione degli impianti alle, persone con limitate capacità motorie e anche agli anziani, nell'ambito di complessi ricettivi all'aria aperta devono essere evitate le barriere architettoniche nel rispetto della specifica normativa vigente.

Art. 33
(*Pronto soccorso*)

1. Nei complessi ricettivi all'aria aperta con ricettività superiore a seicento persone è obbligatorio un locale di infermeria non inferiore a mq. 16 con un medico convenzionato di pronta reperibilità, ventiquattro ore su ventiquattro.

2. Nelle strutture con capacità ricettive al di sotto di seicento unità è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per territorio.

Art. 34
(*Assicurazioni rischi*)

1. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono obbligati ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli ospiti.

Art. 35
(*Regolamento interno*)

1. È fatto obbligo a tutti i gestori dei complessi ricettivi all'aria aperta di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che, oltre agli aspetti di carattere organizzativo, deve contenere anche le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dell'ambiente.

2. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.

3. Il regolamento interno oltre che all'ingresso del complesso ricettivo dovrà essere esposto anche in ogni singola unità abitativa e in tutti i servizi destinati ad uso comune.

Art. 36
(*Telefono*)

1. Tutti i complessi ricettivi devono essere muniti di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.

Art. 37
(*Periodi di apertura*)

1. I complessi ricettivi all'aria aperta devono osservare un periodo minimo annuo di apertura di centoventi giorni.

2. Nel caso di sostanziali modifiche alla struttura e/o un periodo di chiusura superiore a un anno l'interessato dovrà richiedere nuova autorizzazione sanitaria.

Art. 38
(*Classificazione delle strutture all'aria aperta*)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) (villaggi), vengono classificate in ordine decrescente a quattro, tre e due stelle.

2. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) (campeggi), vengono classificate in ordine decrescente con quattro, tre, due e una stella.

3. L'attribuzione della classe di appartenenza è effettuata sulla base della domanda inoltrata dall'interessato, con attestazione del possesso dei requisiti standards minimi previsti dall'allegata tabella "E", dalla Provincia territorialmente competente.

4. Le strutture di cui ai commi precedenti autorizzate all'apertura annuale devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "A" (Annuale).

5. La classificazione per le suddette strutture ricettive è condizione indispensabile per il rilascio della licenza d'esercizio.

6. Sono confermate per le strutture all'aria aperta le disposizioni della presente legge contenute negli artt. 9 (commi 5-6-7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che per i complessi ricettivi che hanno ottenuto la classificazione questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia l'adeguamento alle norme della presente legge.

7. Le strutture indicate all'art. 19, comma 1, lettere a), b), c) e d), non sono soggette a classificazione.

TITOLO III OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

Art. 39 (Definizione e requisiti tecnici)

1. Sono ostelli della gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani di età non superiore a venticinque anni.

2. Negli ostelli della gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base, anche la disponibilità di strutture e di servizi finalizzati all'appagamento di finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione.

3. Gli ostelli della gioventù possono essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo le modalità organizzative nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

4. Negli ostelli della gioventù il soggiorno e il pernottamento degli ospiti deve essere limitato a non più di sette giorni. In relazione a particolari esigenze turistiche, culturali o ambientali locali, il Sindaco può ampliare il periodo di permanenza per la durata di tempo strettamente connessa ai motivi per cui è stata concessa la proroga.

5. In rapporto alla classificazione richiesta, gli ostelli della gioventù devono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti dalla tabella "F" allegata alla presente legge e osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche nonchè quelle in materia igienico-sanitaria.

Art. 40 (Classificazione degli ostelli della gioventù)

1. Gli ostelli della gioventù vengono classificati in tre categorie in ordine decrescente "terza, seconda e prima" in base ai requisiti qualitativi minimi indicati nella tabella "F" allegata alla presente legge.

2. Sono confermati per gli ostelli della gioventù le disposizioni della presente legge contenute negli artt. 9 (commi 5 - 6 - 7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che per gli ostelli che hanno ottenuto

la classificazione, questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia l'adeguamento alle norme della presente legge.

TITOLO IV ATTIVITÀ RICETTIVA EX ART. 6, COMMA 10, LEGGE N. 217 DEL 1983

Art. 41 (Definizione)

1. L'attività ricettiva può essere svolta attraverso:
a) residenze turistiche o residence;
b) case e appartamenti per vacanza.

2. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.

3. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari.

4. Entrambe le strutture ricettive di cui ai commi precedenti possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni.

5. Nella gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e bevande nonchè l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

6. Le strutture destinate all'attività ricettiva di cui al comma 2 devono possedere i requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di civili abitazioni.

7. L'utilizzo degli immobili a residenze turistiche e case e appartamenti per vacanza non comporta modifiche di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

8. I titolari o i gestori delle imprese organizzate e gestite in forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.

Art. 42 (Requisiti base delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza)

1. Le residenze turistiche e le case e appartamenti per vacanza devono possedere gli standards obbligatori previsti dalla tabella "G" allegata alla presente legge e non sono soggette a classificazione.

TITOLO V DIRETTIVE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE DELL'ATTIVITÀ EXTRALBERGHIERA

Art. 43
(Definizione)

1. Sono strutture extralberghiere non soggette a classificazione:

- a) le case per ferie;
- b) gli esercizi di affittacamere.

Art. 44
(Case per ferie)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Art. 45
(Requisiti tecnici per le case per ferie)

1. Le case per ferie devono avere i seguenti requisiti tecnici:

- a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 10 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 3 per ogni letto in più;
- b) l'altezza minima dei locali deve rispettare le previsioni del regolamento edilizio urbano o del regolamento comunale di igiene;
- c) una o più sale da pranzo con una superficie di mq. 1,20 per ogni utente;
- d) vano cucina non inferiore ad una superficie di mq. 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq. 16, dotata di celle frigorifere e dispense;
- e) gruppi di servizi distinti per sesso, composti da un WC ogni sei persone, un lavabo ogni tre persone e una doccia per ogni sei persone. Nel rapporto degli impianti idroigienici non si computano le camere dotate di servizi privati. Gli impianti idroigienici devono essere aerati e illuminati direttamente dall'esterno, disimpegnati da un ampio antibagno;
- f) locale guardaroba per la biancheria pulita e per la custodia di effetti personali convenientemente aerati;
- g) lavanderia o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;
- h) locale per l'assistenza sanitaria, costituito da un ambulatorio e una infermeria con un letto ogni venticinque utenti, sistemati in camere da non più di quattro letti e dotate di servizi propri e distinti per sesso;
- i) locali di isolamento per eventuali episodi di malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione, disinfestazione delle biancherie e suppellettili.

2. Gli impianti elettrici devono essere conformi a quelli previsti dalle norme CEI.

3. Le strutture adibite a case per ferie devono essere dotate di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.

4. Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni delle norme dell'edilizia residenziale.

Art. 46
(Esercizi di affittacamere)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio.

2. Ove mai l'attività di affittacamere venisse svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.

Art. 47
(Requisiti minimi per l'esercizio di affittacamere)

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste, per i locali di abitazione, dal regolamento comunale.

2. Gli affittacamere debbono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

- a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;
- b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.

3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.

5. Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.

6. Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere dotato di doppi servizi.

TITOLO VI
STRUTTURE AD USO PUBBLICO GESTITE IN
REGIME DI CONCESSIONE

Art. 48
(Definizione)

1. Sono definiti strutture a uso pubblico in regime di concessione:

- a) gli stabilimenti balneari;
- b) le spiagge attrezzate;
- c) le darsene e approdi turistici.

2. Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree demaniali, recintate, per la sosta di turisti, in allestimenti minimi costituiti da unità fisse, semifisse, mobili anche prefabbricate.

3. Sono spiagge attrezzate le aree demaniali recintate e sprovviste di allestimenti fissi o semifissi, dotate di attrezzature minime igienico-sanitarie, gestite unitariamente e prevalentemente asservite ai complessi turistici per il soggiorno della propria utenza.

4. Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera, e di tutte le altre attività di interesse turistico.

Art. 49

(Stabilimenti balneari)

1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di concessione demaniale marittimo ad uso turistico, l'apertura di stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, deve essere autorizzata dal Sindaco, previo parere del Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per territorio.

2. Ai fini della tutela ambientale, il Servizio di igiene pubblica, prima di pronunciarsi sull'istanza di apertura, deve acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.

3. In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di mq. 3 per singola persona. Si considera come numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie, dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorre) e la superficie minima per ogni utenza.

4. È fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che disciplina:

- a) le modalità e le condizioni di fruizione dei servizi;
- b) quali sono i servizi inclusi nelle tariffe e quelli extra;
- c) le raccomandazioni in ordine alla tranquillità e alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dell'ambiente.

5. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.

6. Il regolamento, oltre all'ingresso della struttura, deve essere esposto anche in ogni singola cabina e in tutti i servizi di uso comune.

Art. 50

(Requisiti tecnici)

1. Le cabine-spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere una altezza massima di mt. 2,20

e una superficie minima di mq. 2,50. La pavimentazione deve essere levigata e facilmente lavabile.

2. Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere realizzato un marciapiede di larghezza minima di un metro.

3. Ogni stabilimento balneare deve essere allacciato alla rete idrica-fognante conforme alle norme previste dalla vigente legislazione statale e regionale o comunque dotato di strutture igienico-sanitarie regolarmente approvate dalla normativa vigente.

Art. 51

(Installazioni igienico-sanitarie)

1. Le installazioni igienico-sanitarie distinte per sesso devono essere costituite da un minimo di un WC ogni quindici cabine-spogliatoio. I WC devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno.

Art. 52

(Dotazione delle cabine-spogliatoio)

1. Le cabine-spogliatoio devono avere le seguenti dotazioni minime:

- a) un sedile;
- b) un appendiabiti;
- c) uno specchio;
- d) un cestino porta rifiuti.

Art. 53

(Tutela dell'ambiente)

1. Le operazioni di pulizia delle cabine devono essere effettuate almeno due volte al giorno.

2. Gli arenili devono essere mantenuti mediante pulizia quotidiana, con cernitura manuale o meccanica della sabbia, nonché con disinfestazione settimanale degli stessi mediante rimescolamento profondo della sabbia.

3. I servizi igienici devono essere quotidianamente disinfettati e disinfestati.

4. La raccolta dei rifiuti deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a cento litri per ogni dieci ombrelloni.

5. Sono fatte salve, comunque, le norme in materia di igiene e sanità pubblica nonché quelle prescritte dalla Capitaneria di Porto.

Art. 54

(Pronto soccorso)

1. In ogni stabilimento balneare è obbligatorio l'allestimento di un armadio di pronto intervento munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio igiene pubblica dell'AUSL competente per territorio.

Art. 55
(*Darsene e approdi turistici*)

1. Le darsene e gli approdi turistici devono essere approvvigionati di acqua potabile, di tutti i servizi e devono essere allacciati alla fognatura comunale o ad impianto munito di sistema di depurazione. Devono essere dotati percentualmente, per ogni cento imbarcazioni, di:

- a) dieci docce;
- b) dieci WC (separati, cinque per sesso);
- c) venti lavandini;
- d) dieci lavapiedi;
- e) dieci lavelli per stoviglie;
- f) dieci vasche per bucato;
- g) dieci bidoni per rifiuti solidi;
- h) dieci contenitori per olii lubrificanti usati, per residui di carburante e vernici, per liquami di sentina;
- i) due piazzole di materiale impermeabile e lavabile, dimensionate alla stazza delle imbarcazioni, dotate di pozzetto di raccolta con caditoio, ispezionabile, collegato alla rete fognante, per i lavaggi da effettuarsi con sapone, e detersivi a bassa concentrazione di polifosfati;
- j) armadio di pronto intervento, munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della AUSL, competente per territorio.

2. Tutti i servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e f), devono trovare sistemazione in fabbricati idonei sotto il profilo igienico-sanitario. Le pareti interne devono essere piastrellate fino all'altezza di mt. 2 o, comunque, rivestite con materiale impermeabile di facile lavatura; i pavimenti devono essere costruiti in gres con pendenza verso uno o più chiusini per lo scolo dell'acqua di lavaggio, nonchè essere antisdrucciolevoli.

3. È obbligatorio il collegamento telefonico per chiamate urgenti (pronto soccorso, polizia) e un facile accesso ai mezzi impiegati.

4. È fatto divieto di svolgere qualunque operazione di rimessaggio, di manutenzione, di lavaggio che provochi l'immissione in mare di qualunque sostanza inquinante anche in minima quantità.

5. Le darsene, e gli approdi turistici devono essere dotati di idoneo sistema di illuminazione che garantisca agevolmente lo svolgimento di operazioni di attracco.

6. I progetti per la realizzazione delle strutture di diporto nautico e la conseguente realizzazione e agibilità devono essere preventivamente esaminati, per quanto attiene le norme contenute nel presente articolo e tutte le norme igienico-sanitarie, dal Servizio di igiene pubblica dell'AUSL territorialmente competente. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di igiene pubblica acquisire preventivamente il parere, degli organi preposti alle relative attività di controllo.

7. Sono fatte salve le prerogative degli altri enti aventi competenza nella materia.

TITOLO VII
ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 56
(*Definizione dell'attività*)

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge, n. 217 del 1983, le associazioni che operano a livello nazionale, senza scopo di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose e sportive, possono esercitare attività turistiche ricettive e di diporto nautico, riservate esclusivamente ai propri associati.

2. Per lo svolgimento dell'attività sociale, sia a carattere stagionale che annuale, l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle per la sicurezza sociale.

Art. 57
(*Requisiti tecnici*)

1. Gli impianti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 56 devono possedere i requisiti tecnici delle tipologie di riferimento (alberghi, villaggi-campeggi, stabilimenti balneari) disciplinate dalla presente legge e la ricettività deve essere rapportata agli standards minimi previsti dalle allegate tabelle di classificazione.

2. Nel caso la gestione riguardi darsene o impianti nautici ai fini della vigilanza ogni natante o altro mezzo marittimo deve evidenziare su ogni imbarcazione, in maniera ben visibile, il numero corrispondente a quello registrato nell'elenco dei soci.

3. Gli utenti durante la sosta nei complessi, devono essere in possesso della tessera di appartenenza all'associazione o ente gestore della struttura, con validità in corso. Tale documento deve essere esibito in occasione di controlli.

4. È fatto obbligo ai gestori di tenere a disposizione degli organi di vigilanza il registro dei soci.

TITOLO VIII
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 58
(*Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente legge*)

1. L'apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, è subordinata alla preventiva autorizzazione di esercizio rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio.

2. Il servizio di spiagge attrezzate, di cui all'art. 48, comma 3, è considerato complesso di attività unitaria dell'intero esercizio e deve essere ricompreso in un'unica autorizzazione amministrativa.

Art. 59

(Domanda per l'autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione, indirizzata al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'esercizio, deve indicare:

- a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;
- b) quando la domanda è presentata da persona giuridica, occorre l'indicazione dell'ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;
- c) la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale;
- d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);
- e) il titolo legale di disponibilità dell'esercizio;
- f) la classificazione assegnata, ove prevista;
- g) l'ubicazione della struttura;
- h) gli estremi identificativi della concessione edilizia ove prevista.

A seconda delle strutture ricettive, di cui ai successivi commi la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.

2. Comparto alberghiero. I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all'art. 3 della presente legge, alla domanda devono allegare la seguente documentazione:

- a) copia autenticata della delibera di classificazione;
- b) copie delle ricevute dei versamenti delle tasse sulle concessioni, sulla base della vigente normativa in materia specifica;
- c) relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere ad un letto, a due letti e il numero dei bagni;
- d) copia del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- e) indicazione anagrafica del direttore d'albergo;
- f) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.

3. Comparto complessi ricettivi all'aria aperta di nuova apertura. Per ottenere il rilascio della licenza di esercizio, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta (villaggi e campeggi) di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b), alla domanda devono allegare la seguente documentazione:

- a) copia autenticata della delibera di classificazione;
- b) copia delle ricevute di versamento delle tasse di concessione a norma della vigente normativa specifica in materia;
- c) copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti;
- d) copia autenticata del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;

- e) planimetria dell'ubicazione dell'impianto, rispetto ad altri insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui all'art. 24, comma 5;
- f) planimetria dell'ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità abitative, con l'indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio macchine;
- g) regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui all'art. 35;
- h) certificato di agibilità degli allestimenti.

4. Comparto ostelli della gioventù. L'attività di gestione degli ostelli della gioventù è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

- a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura e in relazione alla classificazione posseduta;
- c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
- d) il numero dei posti letto;
- e) il regolamento per l'uso della struttura;
- f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
- g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
- h) i periodi di apertura.

Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.

5. Comparto attività ricettiva ex art. 6, comma 10, legge n. 217 del 1983. L'attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune ove sono ubicati gli immobili. La domanda deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata di:

- a) relazione tecnica-illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche degli immobili;
- b) certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- c) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulle concessioni a norma della vigente legislazione in materia.

6. Comparto case per ferie. L'attività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione, amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per

territorio ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

- a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;
- c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
- d) il numero dei posti letto;
- e) il regolamento per l'uso della struttura;
- f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
- g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
- h) i periodi di apertura.

Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia.

L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.

7. Comparto affittacamere. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ove sono ubicati gli immobili. Alla domanda per ottenere la licenza di esercizio deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi:

- a) estremi del certificato di abitabilità;
- b) numero dei vani destinati alla ospitalità con l'esatta ubicazione;
- c) numero dei posti letto;
- d) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- e) servizi accessori offerti;
- f) eventuale servizio di ristorazione.

Oltre alla relazione tecnica, alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute del versamento delle tasse di concessione a norma della vigente legislazione in materia. Qualora l'attività di affittacamere viene esercitata nei modi previsti dall'art. 46, comma 2, della presente legge, alla domanda il titolare e/o il gestore deve allegare anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.

8. Comparto stabilimenti balneari. Per ottenere l'autorizzazione amministrativa di esercizio il titolare dello stabilimento balneare deve inoltrare apposita domanda al Sindaco e deve allegare:

- a) relazione tecnica illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;
- b) estremi della licenza edilizia;
- c) estremi della concessione demaniale;
- d) certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- e) copia delle ricevute del versamento delle tasse sul-

la concessione a norma della legislazione vigente in materia;

- f) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
- g) regolamento interno di fluidità dell'impianto di cui all'art. 49, comma 4.

9. Comparto darsene. Per ottenere la licenza di esercizio i titolari delle darsene e approdi turistici, devono inoltrare apposita domanda al Sindaco e devono allegare:

- a) relazione tecnica illustrativa indicando l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;
- b) estremi della concessione demaniale;
- c) certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
- d) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
- e) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
- f) certificato di agibilità degli impianti.

10. Comparto associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni e gli enti di cui all'art. 56 sono soggetti a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti di diporto nautico. Alla domanda per ottenere l'autorizzazione di esercizio, deve essere allegata:

- a) relazione tecnica illustrativa dell'impianto;
- b) planimetria con l'esatta ubicazione delle strutture;
- c) estremi della concessione demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto (per l'attività nautica);
- d) certificato di agibilità degli impianti e delle strutture;
- e) copia delle ricevute dei versamenti sulle tasse di concessione;
- f) copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi;
- g) copia dello statuto sociale;
- h) elenco dei soci numerato cronologicamente;
- i) regolamento interno.

11. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal regolamento delle Amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle Capitanerie di Porto in materia di demanio marittimo.

Art. 60

(Rilascio dell'autorizzazione di esercizio)

1. Fatte salve le procedure in materia igienico-sanitario, di sicurezza sociale nonché quelle previste dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed eventuali modificazioni, l'Amministrazione comunale deve decidere sulla domanda entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, si applicano le procedure previste per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi previsti

dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 come sostituito dall'art. 2, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Copia della licenza di esercizio deve essere trasmessa dal Comune oltre che all'interessato anche alla Regione Puglia - Assessorato al turismo, al Prefetto e all'Ente turistico territoriale e alla Provincia territorialmente competente.

4. Il pagamento delle tasse di concessione è annuale anche per gli esercizi con autorizzazione stagionale.

Art. 61

(Contenuti dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di esercizio deve contenere:

- a) il nominativo e le generalità complete del titolare e/o gestore dell'esercizio;
- b) il nominativo e le generalità complete del suo eventuale rappresentante;
- c) il nominativo e le generalità complete del direttore di albergo (ove è previsto);
- d) la denominazione e l'ubicazione dell'esercizio;
- e) la tipologia e la classificazione (ove è prevista) dell'esercizio;
- f) la validità (annuale o stagionale) e l'indicazione del periodo di apertura;
- g) il numero complessivo delle camere distinto ad un letto, a due letti, dei bagni, e dei letti aggiuntivi (alberghi, affittacamere);
- h) il numero degli appartamenti, camere e letti (case e appartamenti per vacanze);
- i) il totale della ricettività massima consentita;
- j) il totale delle unità abitative autorizzate (campeggi, villaggi, residenze turistiche);
- k) il totale della ricettività nelle unità abitative;
- l) il totale delle piazzole (campeggi, villaggi);
- m) il totale della ricettività (campeggi, villaggi);
- n) il totale dei visitatori occasionali entro e non oltre i limiti consentiti dalle installazioni igienico-sanitarie (campeggi e villaggi);
- o) il totale delle cabine-spogliatoio (stabilimenti balneari);
- p) il totale della ricettività (stabilimenti balneari);
- q) l'eventuale servizio di spiagge attrezzate di cui all'art. 58, comma 5.

Art. 62

(Rinnovo autorizzazione)

1. L'autorizzazione si rinnova automaticamente previo versamento delle tasse di concessione regionali e comunali accompagnate da autocertificazione in cui si attesti che le condizioni strutturali del complesso non hanno subito variazioni.

Art. 63

(Chiusura temporanea o definitiva)

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del com-

plesso turistico deve darne preventivo avviso al Comune, all'Assessorato regionale al turismo, alla Provincia e all'Ente turistico competenti per territorio.

Art. 64

(Registrazione notifica delle persone alloggiate)

1. I titolari delle strutture ricettive (o gestori) sono tenuti a comunicare settimanalmente all'APT competente, su apposito modello predisposto dall'ISTAT, il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche.

2. La comunicazione delle tariffe deve essere riferita soltanto ai prezzi minimi e massimi dell'alta e bassa stagione oppure della stagione unica. Detta comunicazione è richiesta ai fini della pubblicazione sull'annuario regionale e nazionale sull'azienda ricettiva.

TITOLO IX

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Art. 65

(Certificazione di qualità)

1. Al fine di qualificare le strutture di cui alla presente legge, la Regione promuove la certificazione di qualità delle stesse.

2. A tale scopo, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento specifico di sostegno alla certificazione.

3. Le aziende certificate saranno considerate prioritarie nell'erogazione di finanziamenti pubblici regionali finalizzati alla qualificazione delle strutture, così come individuate nella presente legge.

TITOLO X

GESTIONE E RESPONSABILITÀ - RECLAMI - VIGILANZA - SANZIONI

Art. 66

(Gestione e responsabilità)

1. Responsabile delle strutture di cui alla presente legge è il titolare dell'autorizzazione, all'esercizio (o il gestore).

2. Il titolare o l'eventuale rappresentante, la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione, è responsabile dell'osservanza della presente legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

Art. 67

(Reclami)

1. I clienti delle strutture ricettive ai quali siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare reclamo entro venti giorni dall'evento all'Assessorato regionale al turismo.

2. L'Assessore regionale al turismo promuove tempestivamente le procedure di accertamento del caso e, se il reclamo risulta fondato, comunica al reclamante, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il prezzo che doveva essere richiesto e i servizi che dovevano essere forniti, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della rispettiva sanzione amministrativa.

3. Se il reclamo risulta fondato e riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o gestore, indipendentemente dalla sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, e contemporaneamente a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento alla Regione.

4. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto al comma 2, l'Assessore regionale al turismo ne dà comunicazione alle Autorità di Pubblica sicurezza, dei Vigili del fuoco e quelle sanitarie se eventualmente competenti per l'adozione degli ulteriori provvedimenti e al Sindaco.

Art. 68

(Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza)

1. Le violazioni alle norme della presente legge sono accertate dagli organi secondo le vigenti leggi statali e regionali.

2. Per gli stabilimenti balneari, le darsene e tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione demaniale, l'esercizio della vigilanza e del controllo nonché sanzionatorio è esercitato anche dalla Capitaneria di Porto territoriale.

Art. 69

(Procedimento sanzionatorio)

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza della Regione.

2. L'istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentata dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 e successive modifiche e integrazioni.

3. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono devoluti alla Regione.

Art. 70

(Sanzioni amministrative in materia di classificazione)

1. Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 217 del 1983, l'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione disciplinate dalla presente legge è punita con sanzioni amministrative da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Salva l'applicazione delle norme previste dal codice penale:

- a) il titolare di un esercizio alberghiero che attribuisce alla propria struttura una tipologia diversa da quella prevista dall'art. 4 è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni;
- b) il titolare di una struttura turistica ricettiva che attribuisca alla propria struttura, con qualsiasi mezzo, una classificazione o denominazione diversa da quella autorizzata, ovvero una attrezzatura non corrispondente a quella approvata, è soggetto al pagamento della sanzione da lire quattro milioni a lire dodici milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio fino a quando non avrà ottemperato alle previsioni della presente legge;
- c) il titolare di una struttura ricettiva che non ottemperi alle previsioni di cui all'art. 18, comma 1 (numerazione delle piazzole), è soggetto al pagamento della sanzione, da lire tre milioni a lire nove milioni;
- d) chiunque procede al frazionamento delle piazzole mediante vendita o concessione del diritto (art. 24, comma 7) è soggetto al pagamento di una sanzione da lire cinque milioni a lire dodici milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio e la perdita e restituzione di eventuali contributi regionali incentivanti;
- e) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che omette di esporre il segnale distintivo di classificazione o che lo esponga in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 9, comma 8;
- f) al titolare di esercizio che non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consente di effettuare gli accertamenti disposti dagli organi competenti di cui all'art. 68, comma 1, è comminata una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venti milioni. In caso di persistente rifiuto, su richieste dell'Assessore regionale al turismo, il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata la struttura dispone la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare non avrà ottemperato all'obbligo.
- g) chiunque pratica prezzi difformi da quelli comunicati e convalidati e soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni.

Art. 71

(Sanzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente)

1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, fatti salvi i provvedimenti previsti in materia forestale e di igiene pubblica, nonché del codice della strada e del codice penale, è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di tre milioni a un massimo di lire venti milioni.

2. È soggetto a una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni chi consente l'installazione di tende oltre i limiti di superficie previsti dall'art. 18, comma 3.

3. Salvo i provvedimenti in materia edilizia, è soggetto alla sanzione da lire due milioni a lire nove milioni chi allestisce insediamenti oltre i limiti di superficie previsti dall'art. 17, comma 2.

4. È soggetto a sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro delle attrezzature campeggistiche, il responsabile delle organizzazioni che non ottempera alle previsioni di cui agli artt. 20 e 21 in materia di campeggi naturalistici e mobili.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa di lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro della tenda o roulotte, chi dovesse campeggiare nelle aree non consentite (art. 22). Nel caso in cui il mezzo di pernottamento fosse incorporato alla motrice di trasporto, sarà comminata soltanto la sanzione amministrativa da lire sei milioni a lire dodici milioni.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il proprietario che consente la sosta ai turisti sul proprio appezzamento senza alcun nulla-osta comunale. Qualora il numero delle persone in sosta superi le cinque unità, la sanzione viene maggiorata da lire un milione a lire tre milioni per ogni unità eccedente a cinque. Ove mai il proprietario fosse in grado di comprovare la propria estraneità alla sosta abusiva dei campeggiatori la sanzione viene comminata ai campeggiatori nella stessa misura.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni chi non ottempera a quanto previsto dall'art. 30 in materia di rimessaggio, con la sospensione della licenza di esercizio per la durata di quindici giorni da computarsi durante il periodo di funzionamento del complesso.

8. Il titolare di esercizio che consente il parcheggio delle macchine o di altri mezzi di trasporto in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 31, comma 1, è soggetto a una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.

Art. 72

(Sanzioni amministrative in materia di conduzione gestionale)

1. L'inosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di esercizio, fatti salvi i provvedimenti previsti dal codice penale nonché quelli previsti dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire nove milioni.

2. Chiunque gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetto, in solido con il proprietario della struttura, qualora fosse persona diversa, a una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire dodici milioni oltre al pagamento da lire duecentomila a lire novecentomila per ogni persona ospitata durante tutto il periodo di funzionamento e la immediata chiusura dell'esercizio.

3. Il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni oltre al pagamento da lire cen-

tomila a lire trecentomila per ogni persona in esubero e la sospensione per la durata di tre mesi della licenza di esercizio in caso di recidiva.

4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione amministrativa è punita con una sanzione da lire due milioni a lire sei milioni. Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione fino a quindici giorni.

8. La mancata esposizione in ogni camera del cartello indicante il costo dell'ospitalità e del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio comporta la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

6. Chi non ottempera all'esposizione del regolamento interno prevista dall'art. 35, comma 1, e dall'art. 49, commi 5 e 7, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

7. L'inosservanza, del periodo minimo di apertura, di cui all'art. 37, comporta una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

9. Il titolare di esercizio che esercita in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di affitto di case e appartamenti per vacanze è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.

9. L'inosservanza di quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di somministrazione pasti è punita con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni oltre alla revoca della licenza di esercizio.

10. È passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che gestisce in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 39 (ostelli della gioventù), comma 4 e dall'art. 44 (case per ferie).

11. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, in materia di natanti.

12. Il titolare di esercizio che consente l'accesso nella propria struttura a persone non in possesso della tessera associativa di cui all'art. 57, comma 3, è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire sei milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio per quindici giorni. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, procede alla revoca della licenza di esercizio.

13. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall'art. 57, comma 4, in ordine alla mancata tenuta del registro dei soci.

14. Il titolare della struttura che procede alla chiusura temporanea o definitiva del proprio esercizio senza ottemperare a quanto previsto dall'art. 63 è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio.

15. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività del complesso è ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o ha dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.

16. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva è altresì revocata dal Sindaco:

- a) qualora il titolare dall'autorizzazione, alla scadenza della sospensione di cui al comma 4, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;
- b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del gestore;
- c) nelle ipotesi previste dall'art. 100 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;
- d) in caso di recidivo comportamento in relazione alle violazioni della presente legge sanzionate dall'art. 70, comma 2, lettere a) e b).

17. Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione deve essere comunicato alla Provincia e all'APT competenti per territorio, nonchè all'Assessorato regionale al turismo.

TITOLO XI NORME TRANSITORIE

Art. 73 (Adeguamento delle strutture)

1. Entro il primo quinquennio di validità di classificazione tutti i soggetti destinatari della presente legge devono adeguare i requisiti qualitativi standards minimi di classificazione alla presente normativa, sulla base delle relative allegate tabelle di riferimento.

2. Per le strutture preesistenti e per quelle già in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve le dimensioni minime delle superfici delle stanze purchè conformi alle norme vigenti in materia edilizia e igienico-sanitaria previste dai regolamenti comunali.

3. A decorrere dall'inizio del secondo quinquennio di validità di classificazione disciplinato dalla presente legge, il nuovo sistema deve essere applicato a regime e i nuovi standards minimi qualitativi devono es-

sere osservati integralmente su tutto il territorio regionale.

4. Il mancato adeguamento, entro i termini previsti dal comma 3, degli standards qualitativi minimi di classificazione comporta la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento degli obblighi di legge.

Art. 74 (Classificazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere inoltrate alla Provincia competente le domande di classificazione secondo le nuove norme.

Art. 75 (Autorizzazione amministrativa)

1. Le licenze preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continueranno ad essere valide sino alla loro scadenza.

TITOLO XII ABROGAZIONE - MODIFICHE - RINVIO

Art. 76 (Abrogazione della precedente normativa)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 20 giugno 1979, n. 35;
- b) regolamento regionale 21 luglio 1980, n. 1;
- c) legge regionale 26 giugno 1981, n. 37;
- d) art. 4, lettera a), legge regionale 16 maggio 1985, n. 28;
- e) legge regionale 3 ottobre 1986, n. 29;
- f) legge regionale 24 ottobre 1986, n. 33;
- g) legge regionale 2 agosto 1993, n. 12 (art. 2, con esclusione di quanto riportato al comma 1 alloggi agrituristici; gli artt. 3-4-5-6-8-9-10-11-14-15-16; gli artt. da 18 a 31 restano in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici;
- h) art. 5, commi 1 e 2, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;
- i) art. 9, commi 4 e 8, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;
- l) legge regionale 24 maggio 1994, n. 16.

Art. 77 (Rinvio alla normativa vigente)

1. Per tutto quanto non espressamente, disciplinato dalla presente legge si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 febbraio 1999

DISTASO



Regione Puglia

TABELLA "A"

SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE - DELLE UNITA' ABITATIVE SUITES - DELLE JUNIOR SUITES IN ALBERGHI, HOTELS, VILLAGGI-ALBERGO E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE (esclusi bagni) composizione (locale unico)

1. Camere a un letto	mq. 8
2. Camere a due letti	mq. 14
3. Camere a tre letti	mq. 20
4. Camere a quattro letti	mq. 26

SUPERFICI MINIME DELLE UNITA' ABITATIVE (esclusi bagni) composizione (uno o più locali)

	(1 - 2 - 3 stelle)	(4 - 5 stelle)
1. Unità abitative a un letto	mq. 10	mq. 12
2. Unità abitative a due letti	mq. 16	mq. 18
3. Unità abitative a tre letti	mq. 22	mq. 24
4. Unità abitative a quattro letti	mq. 28	mq. 30

SUPERFICI MINIME DELLE SUITES (esclusi bagni) composizione (due o più locali)

1. Suites a un letto	mq. 13	(mq. 8 + 5)
2. Suites a due letti	mq. 19	(mq. 14 + 5)
3. Suites a tre letti	mq. 27	(mq. 14 + 8 + 5)
4. Suites a quattro letti	mq. 33	(mq. 14 + 14 + 5)

SUPERFICI MINIME DELLE JUNIOR SUITES (esclusi bagni) composizione (un locale)

1. Junior suites a un letto	mq. 10
2. Junior suites a due letti	mq. 16

(*) Salve le deroghe di cui all'articolo 6 comma 8, per quanto concerne il calcolo delle cubature si fa riferimento alle altezze previste dai P.R.G. Comunali.





Regione Puglia

TABELLA "B"

STANDARDS TIPICI DEGLI ESERCIZI DI CLASSE INTERNAZIONALE

1. boutique;
2. gioielleria e orologeria;
3. tabaccheria;
4. negozi per oggettistica e souvenirs;
5. negozi di lingerie;
6. parrucchiere per donna e/o uomo;
7. negozi di calzature;
8. prodotti tipici locali;
9. sala mostre e sfilate;
10. sala telecomunicazioni (telex, telefax, telefono);
11. farmacia;
12. servizio interno di baby sitting;
13. sala giochi bambini;
14. casinò;
15. night club;
16. palestra;
17. solarium;
18. estetica;
19. bancomat.

L'esercizio di tali attività è disciplinato dalla L. 11 giugno 1974, n.426, in particolare all'art. 28.





Regione Puglia

TABELLA "C"

REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI, MOTELS E VILLAGGI-ALBERGO

1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI

STELLE

1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA INFORMAZIONI

- 1.011 assicurati 24/24 ore da un addetto in via esclusiva per ciascun servizio
- 1.012 assicurati 14/24 ore da un addetto in via esclusiva
- 1.013 assicurati 12/24 ore con personale addetto
- 1.014 assicurati 12/24 ore

1	2	3	4	5
				X
			X	
X	X	X		

1.02 SERVIZIO DI NOTTE

- 1.021 portiere di notte
- 1.022 addetto disponibile a chiamata

			X	X
X	X	X		

1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI

- 1.031 cassette di sicurezza per tutte le camere/suites/unita abitative
- 1.032 in cassaforte dell'albergo e in cassette di sicurezza singole, almeno nel 50% delle camere
- 1.033 in cassaforte dell'albergo

				X
		X	X	

1.04 TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI

- 1.041 assicurato 24/24 ore con un addetto in via esclusiva
- 1.042 assicurato 16/24 ore con un addetto
- 1.043 assicurato 12/24 ore con un addetto

			X	X
		X		

1.05 SERVIZIO DI 1ª COLAZIONE

- 1.051 in sala apposita e/o in ristorante
- 1.052 in sale comuni anche destinate ad altri usi
- 1.053 servizio reso nelle camere a richiesta del cliente

			X	X
X	X	X		
		X	X	X

1.06 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE E' UBICATO L'IMPIANTO E/O NEI LOCALI COMUNI

- 1.061 assicurato 16/24 ore con personale addetto
- 1.062 assicurato 12/24 ore con personale addetto

			X	X
X	X	X		

Di Carlo



Regione Puglia

STELLE

1.07 SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE

- 1.071 assicurato 16/24 ore
1.072 assicurato 12/24 ore

1	2	3	4	5
			X	X
		X		

1.08 FRIGO-BAR IN TUTTE LE CAMERE/SUITES/UNITA' ABITATIVE

			X	X
--	--	--	---	---

1.09 DIVISE PER IL PERSONALE

			X	X
--	--	--	---	---

1.10 LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE

- 1.101 dal gestore o direttore: - due lingue
- una lingua
1.102 dal personale di ricevimento portineria-informazioni:
- due lingue
- una lingua
1.103 dal mètre - una lingua

			X	X
		X		
			X	X
		X		
			X	X

1.11 CAMBIO BIANCHERIA

- 1.111 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente, e:
- tutti i giorni
- a giorni alterni
- due volte alla settimana
- una volta alla settimana
1.112 asciugamani nelle camere e ad ogni cambio di cliente, e:
- tutti i giorni
- a giorni alterni

			X	X
		X		
X	X			
		X	X	X
X	X			

1.12 ACCESSORI DEI LOCALI-BAGNO PRIVATI

- 1.121 saponetta
1.122 bagnoschiuma
1.123 sciaapoo
1.124 un telo da bagno per persona
1.125 un asciugamano per persona
1.126 una salvietta per persona
1.127 riserva di carta igienica
1.128 sacchetti igienici
1.129 cestino rifiuti
1.130 asciugacapelli
1.131 materiale per pulizia scarpe (in assenza di apparecchi automatici)

X	X	X	X	X
		X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
			X	X
		X	X	X

Le camere senza bagno privato devono avere i seguenti accessori: - un telo da bagno per persona
- un asciugamano per persona





Regione Puglia

STELLE

1.13 ACCESSORI NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE

- 1.131 documentazione su albergo
- 1.132 necessario per scrivere
- 1.133 deplianti informativi delle attività di intrattenimento locali

	1	2	3	4	5
1.131			X	X	X
1.132			X	X	X
1.133				X	X

1.14 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI

- 1.141 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata entro le ore 9,00
- 1.142 resa entro le 24 ore

	1	2	3	4	5
1.141					X
1.142				X	

1.15 PULIZIA NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE

- 1.151 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano
- 1.152 una volta al giorno

	1	2	3	4	5
1.151				X	X
1.152	X	X	X		

2 - DOTAZIONI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE

2.01 NUMERO DEI LOCALI-BAGNO PRIVATI (COMPLETI), ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE/SUITES/UNITA' ABITATIVE

- 2.011 il 100%
- 2.012 almeno l'80%
- 2.013 almeno il 60%

	1	2	3	4	5
2.011				X	X
2.012			X		
2.013	X				

2.02 NUMERO DEI LOCALI-BAGNO COMUNI (COMPLETI)

- 2.021 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano
- 2.022 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano
- 2.023 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano

	1	2	3	4	5
2.021			X		
2.022		X			
2.023	X				

2.03 CHIAMATA DI ALLARME IN TUTTI I BAGNI (PRIVATI E COMUNI)

	1	2	3	4	5
2.03	X	X	X	X	X

2.04 RISCALDAMENTO

- 2.041 in tutto l'esercizio

(ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)

	1	2	3	4	5
2.041	X	X	X	X	X



Handwritten signature or stamp



Regione Puglia

STELLE

2.05 ARIA CONDIZIONATA O CONDIZIONATORE A FINESTRA

2.051 in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle camere/suites/unità abitative

(L'aria condizionata è obbligatoria solo per gli esercizi posti ad altitudine inferiore a 300 m. s.l.m.)

1	2	3	4	5
			X	X

2.06 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI

1	2	3	4	5
				X

2.07 ASCENSORE PER I CLIENTI (LADDOVE L'ESERCIZIO SIA SU PIU' PIANI E SIA CONSENTITO DALLE NORMATIVE VIGENTI)

2.071 qualunque sia il numero dei piani
2.072 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno)

1	2	3	4	5
			X	X
	X	X		

2.08 ATTREZZATURE DELLE CAMERE/SUITES/UNITA' ABITATIVE

2.081 letto, tavolino, armadio, comodino, specchio
2.082 lampade o appliques da comodino
2.083 idonea illuminazione per leggere o scrivere
2.084 specchio con presa corrente per le camere senza bagno
2.085 secondo comodino nelle camere doppie
2.086 cestino rifiuti
2.087 sgabello o ripiano apposito per bagagli
2.088 una sedia per letto
2.089 una poltroncina per letto

(Il tavolino e comodino possono essere sostituiti da soluzioni funzionalmente equivalenti)

1	2	3	4	5
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
	X	X	X	X
X	X	X	X	X
	X	X	X	X
X	X	X	X	X
			X	X

2.09 TELEVISORE

2.091 TV a colori in tutte le camere/suites/unità abitative
2.092 cavo TV in tutte le camere e fornitura gratuita apparecchio su richiesta per almeno il 50% delle camere
2.093 ad uso comune
2.094 con antenna satellitare

1	2	3	4	5
			X	X
			X	
X	X	X		

2.10 RADIO O FILODIFFUSIONE NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE, CON REGOLAZIONE AUTONOMA

1	2	3	4	5
			X	X

Handwritten signature or mark.



Regione Puglia

STELLE

2.11 CHIAMATA PER IL PERSONALE

- 2.111 chiamata telefonica diretta
- 2.112 chiamata con telefono o campanello

1	2	3	4	5
		X	X	X
X	X			

2.12 TELEFONO NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE

- 2.121 abilitato alla chiamata esterna diretta
- 2.122 non abilitato alla chiamata esterna diretta

		X	X	X
	X			

2.13 LINEE TELEFONICHE ESTERNE

- 2.131 due linee telefoniche con apparecchio ad uso comune
- 2.132 una linea telefonica con apparecchio ad uso comune

			X	X
X	X	X		

2.14 TELEX E/O TELEFAX

		X	X	X
--	--	---	---	---

2.15 LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO

- 2.151 un locale (che può coincidere con la sala ristorante o il bar)
- 2.152 sala/e di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a eq.4 per ognuna delle prime 10 camere, eq.1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, eq.0,5 per ogni camera oltre la ventesima
- 2.153 come per le 2 stelle maggiorata del 20%
- 2.154 come per le 2 stelle maggiorata del 30%
- 2.155 come per le 2 stelle maggiorata del 50%

X				
		X		
			X	
				X

2.16 SERVIZIO RISTORANTE



- 2.161 in locale apposito negli esercizi che forniscono il servizio

			X	X
--	--	--	---	---

2.17 BAR

- 2.171 in locale apposito
- 2.172 banco bar posto in locale comune

		X	X	X
X	X			





Regione Puglia

		STELLE				
		1	2	3	4	5
2.18 SALE SEPARATE						
2.181	sala per riunioni					X
2.182	sala soggiorno e svago				X	X
2.19 INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA						X
(Ove consentito dalle normative vigenti)						
2.20 INGRESSO SEPARATO PER I BAGAGLI					X	X
2.21 LOCALI DI SERVIZIO AI PIANI (con eventuale bagno comune)					X	X
2.22 SERVIZIO PARCHEGGIO AUTO						
2.221	servizio parcheggio custodito					X
2.222	servizio parcheggio riservato per almeno il 50% delle camere				X	
3 - SILENZIOSITA'						
3.01	insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative					X
4 - QUALITA' E STATO DI CONSERVAZIONE						
4.01	camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione, tappeti, pareti, illuminazione)					
	- eccellente come nuovo				X	X
	- buono			X		
	- soddisfacente/decoroso	X	X			
4.02	bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)					
	- eccellente come nuovo				X	X
	- buono			X		
	- soddisfacente/decoroso	X	X			
4.03	sale soggiorno ed altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)					
	- eccellente come nuovo				X	X
	- buono			X		
	- soddisfacente/decoroso	X	X			
4.04	aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e infissi)					
	- eccellente come nuovo				X	X
	- buono			X		
	- soddisfacente/decoroso	X	X			

Di. 20/2/99



Regione Puglia

TABELLA "D"

REQUISITI OBBLIGATORI PER RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE

1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI

STELLE

1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA INFORMAZIONI

- 1.011 assicurati 16/24 ore con personale addetto
 1.012 assicurati 14/24 ore con personale addetto
 1.013 assicurati 12/24 ore

2	3	4
		X
	X	
X		

1.02 SERVIZIO DI NOTTE

- 1.021 personale addetto
 1.022 addetto disponibile a chiamata

		X
X	X	

1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI

- 1.031 cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte
 nella residenza turistico-alberghiera
 1.032 servizio custodia valori

		X
	X	

1.04 TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI

- 1.041 assicurato 12/24 ore
 1.042 assicurato 8/24 ore

		X
	X	

1.05 SERVIZIO DI 1ª COLAZIONE

- 1.051 in sala apposita e/o in ristorante
 1.052 in sale comuni anche destinate ad altri usi
 1.053 a richiesta del cliente anche nelle unità abitative

		X
X	X	
	X	X

1.06 SERVIZIO DI BAR IN LOCALE COMUNE O NELLE UNITA' ABITATIVE

- 1.061 assicurato 14/24 ore
 1.062 assicurato 12/24 ore

		X
	X	

Handwritten signature or stamp



Regione Puglia

STELLE

1.07 DIVISE PER IL PERSONALE

2	3	4
	X	X

1.08 LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE

- 1.081 dal gestore o direttore: - due lingue
- una lingua
- 1.082 dal personale di ricevimento portineria-informazioni:
- due lingue
- una lingua

		X
	X	
	X	X
X		

1.09 CAMBIO BIANCHERIA

- 1.091 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente, e:
- tutti i giorni
- a giorni alterni
- due volte alla settimana
- 1.092 asciugamani nelle camere e ad ogni cambio di cliente, e:
- tutti i giorni
- almeno tre volte la settimana

			X
	X		
X			
			X
X	X		

1.10 ACCESSORI NELLE UNITA' ABITATIVE

- 1.101 documentazione sulla residenza e necessario per scrivere

		X	X
--	--	---	---

1.11 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI

- 1.111 resa entro le 24 ore

			X
--	--	--	---

1.12 PULIZIA NELLE UNITA' ABITATIVE

- 1.121 una volta al giorno

X	X	X
---	---	---

2 - DOTAZIONI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE

2.01 COMPOSIZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE

- 2.011 100% delle unità con bagni distinti cucina/soggiorno/pernottamento
- 2.012 almeno il 50% delle unità con bagni distinti cucina/soggiorno/pernottamento
- 2.013 100% delle unità monolocali attrezzati cucina/soggiorno/pernott.

			X
		X	
X			

10/100



Regione Puglia

STELLE

2	3	4
X	X	X

2.02 CHIAMATA DI ALLARME IN TUTTI I BAGNI

2.03 RISCALDAMENTO

2.031 in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni
(l'obbligo non sussiste per gli esercizi con apertura limitata alla stagione estiva)

X	X	X
---	---	---

2.04 ARIA CONDIZIONATA O CONDIZIONATORE A FINESTRA

2.041 regolabile dal cliente

(l'aria condizionata è obbligatoria solo per gli esercizi posti ad altitudine inferiore a 300 m. s.l.m.)

		X
--	--	---

2.05 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI

		X
--	--	---

2.06 ASCENSORE PER I CLIENTI (LADDOVE SIA CONSENTITO DALLE NORMATIVE VIGENTI)

2.061 qualunque sia il numero dei piani
2.062 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano reception)

		X
X	X	

2.07 TELEVISORE

2.071 TV a colori in tutte le unità abitative
2.072 TV a colori ad uso comune

	X	X
X		

2.08 RADIO O FILODIFFUSIONE IN TUTTE LE UNITA' ABITATIVE, CON REGOLAZIONE AUTONOMA

	X	X
--	---	---

2.09 CHIAMATA PER IL PERSONALE

2.091 chiamata telefonica diretta
2.092 chiamata con telefono o campanello

	X	X
X		

2.10 TELEFONO NELLE UNITA' ABITATIVE

2.101 abilitato alla chiamata esterna diretta

	X	X
--	---	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Regione Puglia

2.11 LINEE TELEFONICHE ESTERNE

- 2.111 due linee telefoniche con apparecchio ad uso comune
 2.112 una linea telefonica ad uso comune

2.12 TELEX E/O TELEFAX

2.13 LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO

- 2.131 una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante o il bar)
 2.132 una sala di uso comune di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq.4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq.1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e di mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima
 2.133 come per le 3 stelle aggiornata del 10%

2.14 BAR

- 2.141 in locale apposito
 2.142 banco bar posto in locale comune

2.15 POSTO AUTO ASSICURATO PER CIASCUNA UNITA' ABITATIVA

3 - DOTAZIONI MINIME DELLE UNITA' ABITATIVE

3.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO

- 3.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili
 3.012 aradio, cassette, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o appliques
 3.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto
 3.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili
 3.015 poltrone o divano nel soggiorno

STELLE

2	3	4
		X
X	X	

	X	X
--	---	---

X		
	X	
		X

		X
X	X	

	X	X
--	---	---

X	X	X
X	X	X
X	X	X
		X
	X	

REGISTRO
 2.01/2005



Regione Puglia

		STELLE			
		2	3	4	
3.02 DOTAZIONE PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI					
3.021	cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione	X	X	X	
3.022	frigorifero	X	X	X	
3.023	lavello con scolapiatti	X	X	X	
3.024	per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 1 tazza, 1 tazzina, 2 bicchieri	X	X	X	
3.025	per ciascuna unità abitativa: 1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagruani, 1 bricco per il latte, 1 apribottiglia-cavatappi, 1 pattumiera con sacchetti di plastica	X	X	X	
3.026	cucina con 2 fuochi o piastre e forno (anche a microonde),			X	
3.027	tovaglia, tovagliolini e canovacci da cucina	X	X	X	
3.03 DOTAZIONI BAGNO					
3.031	lavandino, doccia o vasca, water	X	X	X	
3.032	asciugacapelli		X	X	
3.033	scopettino	X	X	X	
3.034	mensola	X	X	X	
3.035	specchio e contigua presa per l'energia elettrica	X	X	X	
3.036	cestino rifiuti	X	X	X	
3.037	sacchetti igienici	X	X	X	
3.038	carta igienica con riserva	X	X	X	
3.039	telo da bagno per persona	X	X	X	
3.040	asciugamano per persona	X	X	X	
3.041	salvietta per persona	X	X	X	
3.042	saponi	X	X	X	
3.043	bagnoschiava		X	X	
4 - DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITA' ABITATIVE					
4.01	impianto di erogazione di acqua calda e fredda	X	X	X	
4.02	scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimento	X	X	X	
4.03	antenna satellitare		X	X	
5 - ASSISTENZA DI MANUTENZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE E DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI, CORREDI E DOTAZIONI					
		X	X	X	





Regione Puglia

6 - SILENZIOSITA'

6.01 insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative

STELLE

	2	3	4
6.01			X

7 - QUALITA' E STATO DI CONSERVAZIONE

7.01 camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione, tappeti, pareti, illuminazione)

- eccellente come nuovo
- buono

- soddisfacente/decoroso

7.02 bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)

- eccellente come nuovo
- buono

- soddisfacente/decoroso

7.03 sale soggiorno ed altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)

- eccellente come nuovo
- buono

- soddisfacente/decoroso

7.04 aspetto esterno

- eccellente come nuovo
- buono

- soddisfacente/decoroso

	2	3	4
7.01			X
7.02	X	X	
7.03	X	X	
7.04	X	X	

Handwritten signature or stamp




Regione Puglia

TABELLA "E"

REQUISITI OBBLIGATORI PER I COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA VILLAGGI - CAMPEGGI

		STELLE			
		1	2	3	4
1 - SISTEMAZIONE DELL'AREA - STRUTTURE - INFRASTRUTTURE					
1.01	Viabilità interna: a prova di acqua e polvere	X	X	X	X
1.02	Viabilità pedonale: passaggi pedonali ogni quattro piazzole	X	X	X	
	passaggi pedonali ogni due piazzole				X
1.03	Area libere per uso comune: attrezzabili per attività sportive e ricreative non inferiore al 5% dell'intera superficie del complesso	X	X	X	
	attrezzabili per attività sportive e ricreative non inferiore al 10% dell'intera superficie del complesso				X
1.04	Area ombreggiate: non inferiore al 10% dell'intera superficie del complesso	X	X		
	non inferiore al 20% dell'intera superficie del complesso			X	
	non inferiore al 30% dell'intera superficie del complesso				X
1.05	Parcheggio auto: una o più aree di parcheggio a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno con un numero complessivo non inferiore a 60 posti auto per ettaro	X	X		
	una o più aree di parcheggio coperte o ombreggiate a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo non inferiore a 60 posti auto per ettaro			X	X

(per i complessi con solo accesso pedonale l'obbligo non sussiste)





Regione Puglia

1.06 Piazzole:

superficie di ogni singola piazzola mq.50
compreso lo spazio adibito alla viabilità
interna

superficie di ogni singola piazzola mq.55
compreso lo spazio adibito alla viabilità
interna

superficie di ogni singola piazzola mq.65
compreso lo spazio adibito alla viabilità
interna

superficie di ogni singola piazzola compreso
lo spazio adibito alla viabilità interna
mq.75

STELLE

1	2	3	4
X			
	X		
		X	
			X

1.07 Individuazione piazzole: contrassegnate con un numero progressivo

X	X	X	X
---	---	---	---

1.08 Confini delle piazzole: evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti

X	X		
		X	
			X

evidenziati con divisori artificiali

evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o
aiuole coltivate)

1.09 Sistemazione delle piazzole:

a prova di acqua e polvere

X	X	X	X
---	---	---	---

2 - IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

2.01 Impianto principale:

da realizzarsi nel rispetto delle norme
C.E.I. con canalizzazione interrata e con
prese di corrente poste in colonnine dotate
di chiusura ermetica

X	X	X	X
---	---	---	---

2.02 Prese di corrente:

le piazzole debbono essere alimentate da
prese di corrente poste in colonnine dotate
di chiusura ermetica e collocate in modo da
evitare che l'allacciamento comporti
l'attraversamento delle strade

X	X	X	X
---	---	---	---

2.03 Illuminazione:

l'impianto di illuminazione deve essere
costituito con punti luce posti ad una
distanza massima di 20 metri l'uno dall'altro;
e, comunque, deve garantire l'agevole
fruizione della viabilità pedonale interna,
dei servizi igienici e delle zone comuni

X	X	X	X
---	---	---	---

Handwritten signature or stamp.



Regione Puglia

STELLE

3 - IMPIANTO IDRICO-FOGHARIO

3.01 Impianto principale fognario:

deve essere realizzato nel rispetto delle norme previste dal Regolamento Igiene e Sanità pubblica comunale

1	2	3	4
X	X	X	X

3.02 Approvvigionamento idrico-potabile:

deve essere di almeno 300 litri per persona/giorno di cui almeno un terzo potabile (misure diverse sono consentite solo se previste da regolamenti locali)

1	2	3	4
X	X	X	X

3.03 Approvvigionamento idrico non potabile:

eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia, e di ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti, deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione

1	2	3	4
X	X	X	X

4 - IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI

4.01 Dispositivi:

dotazione di idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

1	2	3	4
X	X	X	X

5 - IMPIANTO TELEFONICO

5.01 Postazione:

dotazione impianto telefonico per uso comune con almeno 1 linea esterna

1	2	3	4
X			

dotazione impianto telefonico per uso comune con almeno 1 linea esterna e cabina

1	2	3	4
	X	X	X

REGISTRO
Arco



Regione Puglia

6 - RACCOLTA RIFIUTI

6.01 Rifiuti solidi:

la raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole e distanti tra di loro a non più di 50 metri

la raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti, di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole e distanti tra di loro a non più di 40 metri

la raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 5 piazzole

STELLE

	1	2	3	4
la raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole e distanti tra di loro a non più di 50 metri	X			
la raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti, di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole e distanti tra di loro a non più di 40 metri		X	X	
la raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 5 piazzole				X

7 - SERVIZI

7.01 Servizio di ricevimento apposito locale ubicato all'ingresso del o accettazione: complesso

X	X	X	X
---	---	---	---

7.02 Servizio guardiania: notturno e diurno

X	X	X	X
---	---	---	---

7.03 Servizio pulizia: pulizia ordinaria delle aree comuni due volte al giorno

X	X		
---	---	--	--

pulizia ordinaria delle aree comuni due volte al giorno con addetto diurno permanente

		X	X
--	--	---	---

Handwritten signature or stamp



Regione Puglia

7.04 Servizi di pulizia impianti igienico-sanitari:

da effettuarsi almeno due volte al giorno
da effettuarsi almeno due volte al giorno, con addetto permanente

7.05 Servizi smaltimento rifiuti:

raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia degli impianti idro-igienici almeno due volte al giorno

STELLE

	1	2	3	4
7.04	X	X	X	
7.05	X	X	X	X

8.- EROGAZIONE ACQUA POTABILE

8.01 Impianto uso comune:

l'erogazione di acqua potabile deve essere assicurata mediante fontanelle sparse nel complesso

8.02 Erogazione acqua calda:

in almeno il 30% nei servizi comuni ad esclusione delle docce

in almeno il 50% nei servizi comuni ad esclusione delle docce

	1	2	3	4
8.01	X	X	X	X
8.02	X	X		X

Handwritten signature/initials

Handwritten mark



Regione Puglia

10 - INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE

10.01 Impianti di uso comune: gli impianti igienico-sanitari, di uso comune con le installazioni di WC, docce e lavabi debbono essere suddivisi per sesso

10.02 Impianti singoli:

- n. 1 WC ogni 20 persone
- n. 1 WC ogni 15 persone
- n. 1 lavabo per pulizie personali ogni 20 persone
- n. 1 lavabo per pulizie personali ogni 15 persone
- n. 1 lavapedi ogni 50 persone
- n. 1 lavapedi ogni 40 persone
- n. 1 lavapedi ogni 30 persone
- n. 1 lavapedi ogni 20 persone
- n. 1 doccia con acqua fredda ogni 50 persone
- n. 1 doccia con acqua fredda ogni 40 persone
- n. 1 doccia con acqua fredda ogni 30 persone
- n. 1 doccia con acqua fredda ogni 20 persone
- n. 1 doccia con acqua calda ogni 50 persone
- n. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 40 persone
- n. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 30 persone
- n. 1 lavatoio per biancheria ogni 30 persone
- n. 1 lavatoio per biancheria ogni 25 persone
- n. 1 lavatoio per biancheria ogni 20 persone
- n. 1 lavatoio per biancheria ogni 10 persone
- n. 1 lavello per stoviglie ogni 30 persone
- n. 1 lavello per stoviglie ogni 25 persone
- n. 1 lavello per stoviglie ogni 20 persone
- n. 1 lavello per stoviglie ogni 15 persone
- n. 1 vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1 ogni 15 roulotte
- n. 1 vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1 ogni 10 roulotte
- erogazione di acqua calda in almeno il 30% nei servizi comuni ad esclusione delle docce
- erogazione di acqua calda in almeno il 50% nei servizi comuni ad esclusione delle docce

STELLE

	1	2	3	4
10.01	X	X	X	X
n. 1 WC ogni 20 persone	X	X		
n. 1 WC ogni 15 persone			X	X
n. 1 lavabo per pulizie personali ogni 20 persone	X	X		
n. 1 lavabo per pulizie personali ogni 15 persone				X
n. 1 lavapedi ogni 50 persone	X		X	
n. 1 lavapedi ogni 40 persone		X		
n. 1 lavapedi ogni 30 persone			X	
n. 1 lavapedi ogni 20 persone				X
n. 1 doccia con acqua fredda ogni 50 persone	X			
n. 1 doccia con acqua fredda ogni 40 persone		X		
n. 1 doccia con acqua fredda ogni 30 persone			X	
n. 1 doccia con acqua fredda ogni 20 persone				X
n. 1 doccia con acqua calda ogni 50 persone	X	X		
n. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 40 persone			X	
n. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 30 persone				X
n. 1 lavatoio per biancheria ogni 30 persone	X			
n. 1 lavatoio per biancheria ogni 25 persone		X		
n. 1 lavatoio per biancheria ogni 20 persone			X	
n. 1 lavatoio per biancheria ogni 10 persone				X
n. 1 lavello per stoviglie ogni 30 persone	X			
n. 1 lavello per stoviglie ogni 25 persone		X		
n. 1 lavello per stoviglie ogni 20 persone			X	
n. 1 lavello per stoviglie ogni 15 persone				X
n. 1 vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1 ogni 15 roulotte	X	X		
n. 1 vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1 ogni 10 roulotte			X	X
erogazione di acqua calda in almeno il 30% nei servizi comuni ad esclusione delle docce	X	X		
erogazione di acqua calda in almeno il 50% nei servizi comuni ad esclusione delle docce			X	X

Handwritten signature and stamp.



Regione Puglia

		STELLE			
		1	2	3	4
10. - ATTREZZATURE DI RISTORO					
10.01	bar	X	X	X	
	bar in locale arredato con tavolini e sedie				X
10.02	tavola calda o ristorante self-service			X	X
10.03	spaccio	X	X	X	X
11. - ATTREZZATURE RICREATIVE					
11.01	allestimento di almeno una attrezzatura ricreativa (parco giochi per bambini, locale ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)		X		
	allestimento di almeno due attrezzature ricreative o servizi vari (parco giochi per bambini, locale di ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)			X	
	allestimento di almeno quattro attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi per bambini, locale di ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)				X
12. - ATTREZZATURE SPORTIVE					
12.01	allestimento di almeno due attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, calcetto, pallavolo, pallacanestro, pista di pattinaggio, etc.)				X

Handwritten signature

Handwritten signature



Regione Puglia

13.- UNITA' ABITATIVE

13.01 Dotazione delle unità:

superficie netta non superiore a 70 mq.
costituiti da un unico piano e nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 16 della
presente legge

attrezzature per il soggiorno di un numero
variabile da due a massimo cinque persone
comprese quelle per la preparazione e la
consumazione dei pasti

installazioni igienico-sanitarie (lavabo, WC
e doccia)

allacciamento di corrente elettrica con prese
di corrente poste all'interno delle stesse

allacciamento alla rete idrico-fognaria

erogazione di acqua calda e fredda

STELLE

	1	2	3	4
		X	X	X
		X	X	X
		X	X	X
		X	X	X
		X	X	X

Handwritten signature



Regione Puglia

TABELLA "F"

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI OSTELLI DELLA GIOVENTU' DISTINTI PER CATEGORIE

	1	2	3
1 - ELEMENTI CARATTERIZZANTI:			
1.01 Aniazioni	X	X	
1.02 Soggiorno e pernottamento per non più di 7 giorni, salvo diversa disponibilità	X	X	X
1.03 Iniziative di carattere turistico e socio-culturale	X	X	X
1.04 Apoliticità ed indiscriminazione razziale, religiosa, di classe, o altro	X	X	X
2 - RICEVIMENTO:			
2.01 Assicurato 24/24 ore	X		
2.02 Orario minimo ricevimento dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 13.00 alle 24.00		X	
2.03 Orario minimo ricevimento dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 17.00 alle 23.00			X
3 - INFORMAZIONI:			
3.01 Personale disponibile per emergenza, aiuto e consigli, per informazioni turistiche sulla città, per informazioni sui servizi e sui regolamenti dell'ostello	X	X	X
3.02 Personale multilingue	X	X	X
3.03 Materiale turistico-informativo a disposizione	X	X	X





Regione Puglia

4 - REQUISITI DELLE CAMERE:

- 4.01 Camere con non più di 4 letti serviti da locali-bagno privati
- 4.02 Camere divise per sesso con non più di 6 letti servite da locali-bagno comuni
- 4.03 Camere con non più di 4 letti servite da locali-bagno comuni
- 4.04 Camere divise per sesso con più letti servite da locali-bagno comuni
- 4.05 Superficie minima di 7 mq.a posto letto, anche sovrapponibile senza aumento di superficie, e cubatura minima di 9 mc. per persona
- 4.06 Superficie minima di 5 mq.a posto letto, anche sovrapponibile senza aumento di superficie, e cubatura minima di 8 mc. per persona
- 4.07 Una luce per ogni letto
- 4.08 Adeguata illuminazione
- 4.09 Fornitura biancheria da letto

	1	2	3
4.01	X		
4.02	X		
4.03	X	X	
4.04		X	X
4.05	X	X	
4.06			X
4.07	X		
4.08	X	X	X
4.09	X	X	X

5 - REQUISITI DEI LOCALI-BAGNO:

- 5.01 Acqua calda,
- 5.02 Sapone e pezzi adeguati per asciugarsi
- 5.03 1 lavabo ogni 6 posti letto
- 5.04 1 WC ogni 10 posti letto
- 5.05 1 doccia ogni 12 posti letto
- * sono esclusi dal conteggio i posti letto delle camere con locali-bagno privati

	X	X	
	X	X	
*	X	X	X
*	X	X	X
*	X	X	X

6 - SALE COMUNI:

- 6.01 Sale separate per fumatori, negli Ostelli dove è consentito fumare
- 6.02 Sale comuni e zone tranquille per gli ospiti

	X		
	X	X	X

Handwritten signature

Regione Puglia

- SERVIZI:

- 01 Servizio di bar e ristorazione
- .02 Pulizia delle camere una volta al giorno
- .03 Cambio biancheria da letto una volta la settimana e, comunque, ad ogni cambio dell'ospite
- .04 Disponibilità di prodotti alimentari di base negli Ostelli dotati di autocucina (qualora non vi siano negozi di alimentari nelle immediate vicinanze)

1	2	3
X	X	
X	X	X
X	X	X
X	X	X

- SICUREZZA:

- 1.01 Obbligo di osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche

X	X	X
---	---	---

3 - PULIZIA ED IGIENE:

- 5.01 Obbligo di osservanza delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria ,

X	X	X
---	---	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Regione Puglia

4 - DOTAZIONE BAGNO:

- 4.01 Lavandino, doccia o vasca, water
- 4.02 Cestino rifiuti
- 4.03 Specchio e contigua presa per energia elettrica
- 4.04 Mensola
- 4.05 Scopettino

ED A RICHIESTA DEL CLIENTE:

- 4.06 Saponetta
- 4.07 Telo da bagno
- 4.08 Asciugamano
- 4.09 Salvietta
- 4.10 Carta igienica con riserva
- 4.11 Sacchetti igienici

5 - DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITA' ABITATIVE:

- 5.01 Impianto di erogazione acqua calda e fredda
- 5.02 Scopa, pala, secchio, rasoio, straccio per pavimenti

6 - PRESTAZIONI DEI SERVIZI:

- 6.01 Servizio di ricevimento e recapito
- 6.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente
- 6.03 Assistenza di manutenzione nelle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
- 6.04 Fornitura e cambio di biancheria a richiesta
- 6.05 Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa
- 6.06 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi.



Regione Puglia

TABELLA "G"

STANDARDS MINIMI OBBLIGATORI PER LE RESIDENZE TURISTICHE E PER LE CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE

1 - DOTAZIONE STRUTTURA: -----

1.01 Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni (l'obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)

2 - DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO DELLE UNITA' ABITATIVE: -----

2.01 Letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili

2.02 Armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione con lampade o appliques

2.03 Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto

3 - DOTAZIONE PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI: -----

3.01 Cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione

3.02 Frigorifero

3.03 Lavello con scolapiatti

3.04 Per ciascuna persona ospitabile:
2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiari, 2 piatti piani, 1 piatto fondo,
2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina

3.05 Per ciascuna unità abitativa:
1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 mestolo,
1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 bricco per il
latte, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia-cavatappi, 1 pattumiera con sacchetti
di plastica



Regione Puglia

4 - DOTAZIONE BAGNO: -----

- 4.01 Lavandino, doccia o vasca, water
- 4.02 Cestino rifiuti
- 4.03 Specchio e contigua presa per energia elettrica
- 4.04 Mensola
- 4.05 Scopettino

ED A RICHIESTA DEL CLIENTE:

- 4.06 Saponetta
- 4.07 Telo da bagno
- 4.08 Asciugamano
- 4.09 Salvietta
- 4.10 Carta igienica con riserva
- 4.11 Sacchetti igienici

5 - DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITA' ABITATIVE: -----

- 5.01 Impianto di erogazione acqua calda e fredda
- 5.02 Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti

6 - PRESTAZIONI DEI SERVIZI: -----

- 6.01 Servizio di ricevimento e recapito
- 6.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente
- 6.03 Assistenza di manutenzione nelle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
- 6.04 Fornitura e cambio di biancheria a richiesta
- 6.05 Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa
- 6.06 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi.

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 1

- La L. 17 maggio 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 141 del 25-5-1983; si riporta il testo degli articoli 5 (così come modificato dall'art. 3 ter del DL 26 gennaio 1987, n. 9), 6 e 10:

Art. 5

Imprese turistiche

Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.

I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (3).

Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.

Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda.

Art. 6

Strutture ricettive

Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati ge-

stiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.

Art. 10

Associazioni senza scopo di lucro

Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.

Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.

Note all'art. 2

- L'art. 64 dello Statuto della Regione Puglia approvato con la L. 22 maggio 1971, n. 349, così dispone:

Art. 64

La delega di funzioni amministrative è disposta con legge regionale, che detta gli indirizzi e le direttive generali da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate e regola i conseguenti rapporti finanziari.

Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nei limiti degli stanziamenti concordati all'atto della delega.

Nel caso di delega di funzioni amministrative, la legge riserva alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo sulle funzioni stesse.

La revoca della delega è disposta con legge, sentiti gli enti interessati. Nel caso di revoca nei confronti dei singoli enti locali, la legge deve essere approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Per la utilizzazione degli uffici degli enti locali si osservano, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi. Le modalità di utilizzazione di tali uffici sono determinate d'intesa con le amministrazioni interessate.

- La L.R. 24 maggio 1985, n. 41 "Norme in materia di delega delle funzioni amministrative e di verifica dello stato delle autonomie locali" è pubblicata nel BUR n. 74/85, l'articolo 2 così dispone:

Art. 2

(Norme particolari)

1. Le leggi regionali attribuiscono alle Province le sole funzioni che si profilano strumentali per l'esercizio di attività di coordinamento, programmazione a livello provinciale, promozione.

2. La delega o subdelega può essere conferita anche ad enti singoli o più enti rispetto ai quali si ravvisino particolari situazioni socio-economiche, sempre che la natura delle funzioni delegate inerisca funzioni di riequilibrio territoriale o esigenze straordinarie.

3. La determinazione ed il conferimento delle deleghe non possono essere disposti in sede di approvazione di provvedimenti generali di rifinanziamento di leggi regionali di settore.

4. La delega può essere revocata, tanto in via generale quanto nei confronti dei singoli enti locali, in caso di gravi reiterate violazioni delle norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo.

5. La revoca è disposta con legge, sentiti gli enti interessati. Nella ipotesi di revoca nei confronti di singoli enti la legge deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

6. Qualora l'ente delegato non provveda in ordine ai singoli atti inerenti le funzioni delegate, la Giunta regionale si sostituisce ad esso previa diffida a procedere entro un termine definito.

7. Gli enti delegati devono, nella emissione degli atti, fare esplicita menzione della delega.

8. Gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Le norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo devono essere deliberate previo esame da parte del Comitato d'intesa Regione-Enti Locali. Le norme predette sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Nota all'art. 17

- La L.R. 31 maggio 1980, n. 56 "Tutela ed uso del territorio", pubblicata nel BUR n. 44 Suppl./80, è stata modificata dalle LL.RR. 11/81, 24/94 e 16/95.

Nota all'art. 22

- Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego la norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421": è stato modificato notevolmente nel 1998 del D.Lgs. 80/98, dal D.Lgs. 387/98. Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 36 così come sostituito da ultimo dall'art. 22 del D.Lgs. 80/98:

Art. 36 (Reclutamento di personale)

1. 2. omissis

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità, e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. - 8. omissis.

Note all'art. 26

- Lo schema tipo di Regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, approvato con delibera della G.R. n. 3819 del 6-10-1993 e pubblicato nel BUR n. 55 dell'1-4-1994 è stato successivamente modificato con delibera della GR n. 4752 del 6-11-1995 pubblicata nel BUR n. 10 del 25-1-1996. Si riporta il testo degli articoli 117 e 118.

Art. 117 Villaggi turistici

1. Si definisce villaggio turistico una struttura fissa ove sia possibile il soggiorno ed il pernottamento degli ospiti, l'erogazione e la somministrazione di pasti e bevande, l'esercizio di attività ludiche, sportive e quant'altro possa essere considerato utile a fini ricreativi, d'impiego del tempo libero o per lo svolgimento di attività di interesse sociale.

Si applicano, in materia, le disposizioni contenute nella legge regionale 3-10-1986, n. 29 (Suppl. al B.U.R. n. 156 del 18-10-1986).

Per la classificazione si applica la tabella allegata all'articolo unico della legge regionale 24-10-1986, n. 33.

2. L'apertura e la gestione dei villaggi turistici è subordinata, tra l'altro, anche alla richiesta ed al rilascio di apposita autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco su parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'U.S.L. competente per territorio. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo. Detta richiesta deve essere corredata da elaborazioni

tecnici comprendenti le planimetrie dell'insediamento, i disegni relativi agli impianti e le relazioni tecniche su tutte le attività da svolgersi.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è soggetta a rinnovo annuale.

Decorsi 60 giorni dalla data della richiesta, sempre che sia intervenuto il provvedimento di rinnovo, l'autorizzazione sanitaria si intende tacitamente rinnovata a seguito di presentazione al competente servizio della Azienda USL di autocertificazione attestante il permanere di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione.

È comunque fatto obbligo alle Aziende USL di procedere sollecitamente ai necessari controlli.

4. L'autorizzazione sanitaria di cui al precedente comma 2 deve essere, successiva e condizionata al rilascio di eventuali altre autorizzazioni sanitarie con particolare riferimento:

a) alla normativa sull'approvvigionamento idrico;

b) alla normativa in materia di smaltimento di liquami di fogna ed autorizzazione agli scarichi;

c) alla normativa sulla ricettività alberghiera;

d) alla normativa sugli alimenti e bevande;

e) alla normativa sull'igiene e sicurezza del lavoro;

f) alla normativa antinfortunistica;

g) alla normativa sui pubblici spettacoli;

h) alla normativa in materia di barriere architettoniche;

i) alla normativa sulla balneazione, ove necessario;

l) all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento nel caso vengano svolte attività equestri o, comunque, attività che prevedano il soggiorno e la presenza di animali;

n) all'osservanza di quanto prescritto dal presente Regolamento in materia di smaltimento di rifiuti solidi.

5. È fatta, comunque, salva la vigente normativa statale, regionale e locale in materia di altre eventuali attività soggette a rilascio di autorizzazioni specifiche.

6. I villaggi turistici, in ogni caso, devono essere dotati di:

a) approvvigionamento idrico di almeno 300 litri per persona e per giorno, di cui almeno un terzo con caratteristiche conformi al consumo umano; l'eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;

b) sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma della legge 319/76 e di quant'altro previsto al riguardo dal presente Regolamento;

c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore a temperatura mediamente di 15 gradi degli stessi, nel rispetto delle norme contenute nella legge 915/82 e di quant'altro previsto al riguardo dal presente Regolamento, e comunque nel rispetto del regolamento comunale sui rifiuti.

La prescrizione relativa ai locali per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti è da intendersi valida sempreché compatibile con le norme urbanistiche vigenti;

d) gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di sicurezza su tutta la superficie del villaggio, con particolare riguardo agli impianti tecnologici;

e) di infermeria di superficie non inferiore a mq. 16 con medico responsabile e un infermiere professionale, quest'ultimo presente nel villaggio 24 ore su 24 nell'ipotesi in cui il complesso turistico sia in grado di ospitare un numero di persone superiore a 500 unità e nel caso la struttura stessa disti più di Km. 10 dal più vicino centro abitato provvisto di regolare servizio di guardia medica. Per le strutture con capacità ricettiva superiore a 1000 unità, compresi i lavoratori residenti, è obbligatoria la presenza anche di un medico 24 ore su 24. Per le strutture con capacità ricettiva al di sotto delle 500 unità o con distanze inferiori Km. 10 da un centro abitato provvisto di guardia medica è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di Igiene Pubblica della USL competente per territorio.

Resta in facoltà dei titolari di più villaggi contigui con distanza, comunque, non superiore a 2.000 metri di consorziarsi per la gestione delle modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria conforme alle prescrizioni del presente articolo, fermo restando che per la determinazione dell'assetto organizzativo si fa riferimento alla somma delle singole capacità ricettive;

f) di servizi igienici a servizio delle camere di soggiorno nel rispetto delle norme previste per la ricettività turistica all'aperto, nonché di gruppi di servizi per le aree destinate ad attività comuni e sportive secondo le norme, al riguardo, previste dal presente Regolamento.

Art. 118
Campeggi

1. Per l'apertura e la gestione dei campeggi si osservano le disposizioni contenute nella legge regionale 20-5-1979, n. 35, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3-10-1986, n. 29 e nel relativo Regolamento 21-7-1980, n. 1. Si applicano, per la classificazione, le disposizioni contenute nella citata legge regionale 3-10-1986, n. 29, come modificata dall'articolo unico della legge regionale 24-10-1986, n. 33.

2. Per quanto non previsto dalle disposizioni indicate nel primo comma, si applica la normativa statale, regionale e locale, nonché quanto contenuto nel presente Regolamento.

3. L'apertura e la gestione dei campeggi e delle strutture agli stessi assimilabili è subordinata, tra l'altro, alla richiesta ed al rilascio di specifica autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente per territorio. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.

4. L'autorizzazione di cui al presente comma ha carattere generale.

La L. 10 maggio 1976, n. 319 "Norme per la tutela delle acque dell'inquinamento" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 141 del 29-5-1976.

Alla lettera c) del comma 2 al riferimento alla "legge 10 settembre 1982, n. 915" deve intendersi al DPR 10 settembre 1982, n. 915 di attuazione delle direttive CEE n. 76/403, 75/442, 78/319. Il DPR 915/82 è stato comunque abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Note all'art. 58

- Il DPR 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 234 S.O. del 29-8-1977, l'art. 60 così dispone:

Art. 60
Attribuzioni ai comuni

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di:

- a) promozione di attività ricreative e sportive;
- b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;
- c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.

- La L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 192 del 18-8-1990; si riporta il testo degli articoli 19 (così come sostituito dall'art. 2 della L. 537/93) e 20:

Art. 19

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Art. 20

1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

Nota all'art. 60

- Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 146 del 26-6-1931.

Note all'art. 69

- Il D.M. 16 ottobre 1991 "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 253 del 28-10-1991; l'art. 6 così dispone:

Art. 6
Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza dei prezzi comunicati con le modalità di cui al presente decreto compete alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano o agli enti dalle stesse delegati, nonché, per gli stabilimenti balneari, alle capitanerie di porto.

Il relativo regime sanzionatorio è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della normativa vigente.

- La L. 24 novembre 1981, n. 689 è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 329 del 30-11-1981.

- La L.R. 31 marzo 1973, n. 8 "Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio regionale del contenzioso" è pubblicata nel BUR n. 8/73 la L.R. 36/77 di modifica è pubblicata nel BUR n. 88/77.

Nota all'art. 70

- L'ultimo comma dell'art. 7 della L. 217/83, così come modificato dall'art. 1 della L. 25 agosto 1991, n. 284, dispone che:

L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce.

Nota all'art. 72

- L'art. 10 del RD 773/1931 così dispone:

Art. 100

(art. 98 T.U. 1926). - Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

LAVORI PREPARATORI

- *Disegno di legge n. 22 approvato dalla Giunta regionale il 30-4-1997*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15-12-1998*
- *Vistata dal Commissario del Governo con nota dell'8-2-1999.*

